


Il Comitato di Gestione della Cassa Edile propone alle Imprese associate il testo aggiornato dello Statuto e del Regolamento “delle Gestioni” con le modifiche apportate negli ultimi anni.

Lo Statuto disciplina i compiti e le finalità della Cassa Edile.

Il Regolamento delle gestioni contiene le norme relative agli adempimenti delle Imprese e le norme inerenti la gestione dei servizi della Cassa Edile.



STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Compiti della Cassa e sua denominazione

E' costituita la "Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Imperia" i cui compiti e le cui finalità sono fissati nel presente Statuto.

Art. 2 - Sede, funzioni e durata

La Cassa ha sede in Sanremo ed è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate dal presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'ANCE, l'INTERSIND e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra la UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Imperia, costituita con atto notarile del 25 agosto 1945, e la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della provincia di Imperia.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo e dipende dalle deliberazioni delle Organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3 - Scopi e compiti

La Cassa ha i seguenti scopi e compiti:

- a) provvedere alle prestazioni di previdenza e di assistenza stabilite dagli accordi stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 e dagli accordi locali stipulati per le materie non disciplinate dai suddetti accordi nazionali - dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Imperia aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente, nei limiti della disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione.

La Cassa dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti;

- b) provvedere alla gestione dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia;
- c) provvedere ad ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 o congiuntamente affidato dalle Organizzazioni territoriali della provincia di Imperia ad esse aderenti.

Art. 4 - Iscritti

Sono iscritti alla Cassa, agli effetti delle disposizioni contenute nel precedente art. 3, tutti i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro esercenti attività edili ed affini nella provincia di Imperia.

Tutti gli iscritti godranno dei benefici stabiliti dal Regolamento interno che verrà compilato dal Comitato di Gestione.

Per quanto riguarda le assistenze, le prestazioni e i fondi gestiti dalla Cassa, i lavoratori iscritti eleggono il proprio domicilio presso la sede della Cassa stessa.

Art. 5 - Rapporto d'iscrizione

Il rapporto d'iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, il quale, in applicazione di vigenti contratti collettivi di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per le seguenti cause:

- a) morte dell'iscritto;
- b) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;
- c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella indicata nell'articolo 4 e per trasferimento definitivo in altra provincia.

Art. 6 - Contributi e versamenti

Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Imperia ad esse aderenti.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa sono inscindibili tra loro.

Essi sono validi per tutte le imprese che danno applicazione alle normative collettive richiamate dal precedente art. 2, indipendentemente dall'associazione ad Organizzazioni datoriali.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le modalità per il versamento dei contributi.

La quota dei contributi a carico dei lavoratori deve essere loro trattenuta sulla retribuzione da parte del datore di lavoro.

Qualunque atto o patto contrario è nullo.

A carico dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette potranno essere presi tutti quei provvedimenti che il Comitato di Gestione della Cassa riterrà del caso, oltre quelli previsti dalla legge nel caso di mancato versamento di quote contributive trattenute ai lavoratori.

Il Foro competente è quello di Sanremo.

TITOLO II

Organi della Cassa Edile e loro compiti e funzionamento

Art. 7 - Organi della Cassa Edile

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.

Art. 8 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri nominati dall'Unione degli Industriali della provincia di Imperia assumerà le funzioni di Presidente, su designazione dell'Unione medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori della provincia di Imperia, richiamate nel primo comma dell'art. 2 del presente Statuto, assumerà su designazione delle Organizzazioni stesse la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento di fondi della Cassa deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 9 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Unione degli Industriali della provincia di Imperia e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della provincia di Imperia, aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti, compresi Presidente e Vicepresidente.

In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di Gestione sono nominati dalle rispettive Associazioni nazionali.

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al comitato di:

- a) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo;
- b) deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;
- c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolare modo di quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- d) sovrintendere ed assumere le eventuali delibere del caso per quanto concerne l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 3 del presente Statuto;
- e) curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, promuovere convegni e conferenze allo scopo di diffondere fra i datori di lavoro ed i lavoratori la conoscenza e l'interessamento ai problemi delle previdenze sociali;
- f) curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;
- g) accordare pegni, ipoteche e fidejussioni e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri ed amichevoli compositori, muovere e sostenere liti e recederne, appellare e ricorrere per revocazione e cassazione, offrire, deferire ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
- h) promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;
- i) assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico e normativo.

Art. 10 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 12 Componenti del Comitato di Gestione;
- b) 3 Componenti nominati dall'Unione degli Industriali della Provincia di Imperia;

c) 3 Componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da organizzazioni diverse da quelle indicate dall'art. 9 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni Nazionali di cui all'art. 2.

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- b) approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- c) decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Art. 11 - Convocazione degli Organi Collegiali

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Collegio Sindacale o quando la riunione si renda necessaria per lo svolgimento dei compiti di cui al punto c) dell'art. 10.

La convocazione degli organi collegiali di cui ai commi precedenti è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi Collegiali e ne è il Segretario.

Alle riunioni di cui ai commi precedenti partecipano i componenti del Collegio Sindacale, senza voto deliberativo.

Art. 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

E' comunque necessaria in ogni caso la presenza di almeno tre membri per ciascuna delle parti datoriali e dei lavoratori per le riunioni del Comitato di Gestione. Tale numero è elevato a quattro per le riunioni del Consiglio Generale.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 13 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Unione degli Industriali della Provincia di Imperia e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo dalle organizzazioni di cui al comma precedente tra gli iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei conti.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

I Sindaci hanno in particolare il compito di sorvegliare la gestione amministrativa della Cassa eseguendo verifiche contabili e di procedere alla verifica del bilancio consuntivo e del piano previsionale delle entrate e delle uscite, riferendone al Comitato di Gestione e al Consiglio Generale.

Art. 14 - Durata delle cariche

Tutti gli incarichi di cui al Titolo II del presente Statuto hanno durata biennale e possono essere riconfermati.

E' però facoltà delle Organizzazioni designanti di provvedere alla sostituzione di propri rappresentanti anche prima dello scadere del biennio.

I membri nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri che hanno sostituito.

Art. 15 - Compensi agli Amministratori

Al Presidente e al Vicepresidente compete un rimborso spese forfettario che viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai membri del Comitato di Gestione del Consiglio Generale compete un rimborso spese il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Detto rimborso spetta solo per ogni effettiva partecipazione alle sedute degli organi predetti.

Ai membri degli organi collegiali della Cassa ai quali siano richieste prestazioni o affidati incarichi particolari, spetta un compenso adeguato, la cui misura sarà stabilita dal Comitato di Gestione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO III Direzione ed amministrazione - Patrimonio sociale - Bilanci

Art. 16 - Direzione

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di gestione che ne fissa le condizioni di nomina, la durata del mandato e il trattamento economico e normativo.

Il Direttore provvederà all' esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Cassa ed alla organizzazione dei servizi ed uffici, esercitando sul personale addetto la sorveglianza disciplinare e morale.

Egli interverrà con voto consultivo alle sedute degli Organi della Cassa.

Art. 17 - Amministrazione

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale tutto, dipendente dalla Cassa, verrà determinato dal Comitato di Gestione con apposita delibera.

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque titolo vengano in possesso della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciale riserva ed accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità.

I capitali disponibili della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza possono essere impiegati:

- 1) in titoli di Stato di Paesi della Comunità Europea e in Titoli Obbligazionari di diversa natura, anche tramite Fondi Obbligazionari e Gestioni Patrimoniali in Fondi Obbligazionari;
- 2) in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa Edile.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente.

Art. 19 - Entrate

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
- d) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni, vengano in possesso della Cassa.

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie o straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato di Gestione.

Ogni prelevamento di fondi, a qualsiasi titolo destinati, potrà essere effettuato solo con documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni, chèques, ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vicepresidente o da persone rispettivamente munite di loro delega scritta.

Art. 20 - Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa decorrono dal 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati dal Consiglio Generale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno devono essere compilati e approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle organizzazioni interessate accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio Sindacale.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale, analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 21 - L'attività, i poteri, le responsabilità degli organi sociali

L'attività, i poteri, la responsabilità degli organi sociali sono regolati, compatibilmente con la forma giuridica e le finalità della Cassa, dagli articoli dal 2363 al 2409 del Codice Civile.

TITOLO IV Disposizioni varie

Art. 22 - Liquidazione

La messa in liquidazione della Cassa è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 9, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all'art. 2.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nomineranno uno o più liquidatori.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il presidente del Tribunale competente per territorio.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ratificano l'operato.

In caso di scioglimento dell'Ente dovuto a qualsiasi causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n. 662.


Art. 23 - Modifiche dello Statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto saranno assunte con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 9 e successivamente recepite con delibera del Consiglio Generale.

Art. 24 - Cariche e titoli onorifici

Potranno essere conferite cariche e titoli onorifici alle persone che abbiano bene meritato dalla Cassa Edile.

Le cariche e i titoli onorifici non comportano nessuna partecipazione all'amministrazione dell'Ente.



REGOLAMENTO DELLE GESTIONI

Art. 1 **Iscrizione imprese**

In conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva del settore, le Imprese all'atto dell'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Imperia devono redigere una scheda anagrafica nonché sottoscrivere la dichiarazione di adesione al C.C.N.L. e al relativo accordo integrativo provinciale in vigore, nonché allo Statuto della Cassa Edile ed al presente Regolamento redatta esclusivamente su appositi moduli predisposti dallo stesso Ente in accordo con le competenti Organizzazioni Sindacali Territoriali.

All'impresa è rilasciato dall'Ente un documento attestante la sua iscrizione.

Art. 2 **Iscrizione operai**

A norma del vigente Statuto sono iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Imperia tutti i lavoratori alle dipendenze di imprese che esercitino attività edile ed affine nella Provincia di Imperia.

Le imprese devono denunciare alla Cassa Edile tutti gli operai alle loro dipendenze, al momento della loro assunzione, tramite la denuncia di cui all'articolo seguente.

Art. 3 **Denuncia mensile dei lavoratori occupati**

Le imprese devono redigere mensilmente la denuncia nominativa dei lavoratori occupati durante il mese decorso.

Tale denuncia deve essere trasmessa alla Sede dell'Ente entro il quindicesimo giorno dalla fine del mese cui si riferisce, indipendentemente dal versamento.

La denuncia mensile deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica e con firma elettronica tramite la procedura informatica fornita dalla Cassa Edile.

La denuncia mensile trasmessa telematicamente deve riportare senza omissioni né reticenze i dati retributivi dei singoli lavoratori occupati e le contribuzioni dovute come risultano dai libri paga obbligatori sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 5 e 6 del presente regolamento.

Al fine di ottenere il rimborso, alle condizioni e nella misura stabilita dal C.C.N.L., del trattamento integrativo di malattia e infortunio corrisposto agli operai, le imprese devono indicare nella denuncia mensile i lavoratori assenti per malattia, infortunio e malattia professionale.

In caso di omissione o di ritardo nella trasmissione delle denunce la Cassa Edile procederà, previa diffida, all'immediata segnalazione all'Ispettorato del lavoro; l'impresa sarà considerata, anche ai fini di cui al successivo art. 13, irregolare fino alla regolarizzazione.

Fino alla completa attuazione ed adozione della procedura relativa alla firma elettronica le imprese dovranno inviare le denunce mensili per via telematica unitamente alla stampa su supporto cartaceo delle denunce stesse, debitamente sottoscritta dal responsabile dell'impresa o da altro soggetto debitamente delegato (nel qual caso dovranno far pervenire alla Cassa Edile anche una copia della delega in carta libera e con sottoscrizione anche non autenticata).

Art. 4 **Acquisizione denuncia mensile**

La Cassa Edile provvede a registrare su appositi supporti informatici i dati denunciati dalle imprese: anagrafici, ore di lavoro e di assenza, importi dovuti per singoli operai a titolo di gratifica natalizia e ferie e a titolo di contributo Prevedi, nonché l'importo complessivo delle contribuzioni dovute nel mese di cui all'art. 5 e 6 del presente regolamento.

A richiesta del lavoratore o dell'impresa la Cassa Edile rilascia un estratto conto dei dati sulla relativa posizione.

Art. 5 Versamenti

A norma del C.C.N.L. e dell'integrativo provinciale in vigore, le imprese sono tenute a versare alla Cassa Edile i seguenti contributi e importi:

- a) contributo Cassa Edile per le prestazioni assistenziali e integrazione malattia e infortunio a carico in parte del datore di lavoro e in parte del lavoratore;
- b) contributo dovuto all'Ente Scuola Edile per l'istruzione professionale a carico del datore di lavoro;
- c) quota di adesione contrattuale di spettanza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali a carico in parte del datore di lavoro e in parte del lavoratore;
- d) contributo per gli oneri derivanti dall'Istituto Anzianità Professionale Edile Ordinaria a carico del datore di lavoro;
- e) contributo per il vestiario a carico del datore di lavoro;
- f) contributo per il funzionamento del Comitato Paritetico per la Prevenzione degli Infortuni a carico del datore di lavoro;
- g) contributo per il rimborso delle visite periodiche sanitarie a carico del datore di lavoro;
- h) contributo per il rimborso della formazione aggiuntiva antinfortunistica a carico dei datori di lavoro con non più di 15 dipendenti;

nonché gli importi per:

- i) la percentuale del trattamento economico per gratifica natalizia e ferie maturato nel periodo lavorativo e nel periodo di assenza dal lavoro per malattia e infortunio;
- l) gli eventuali interessi compensativi;
- m) l'eventuale rimborso delle spese legali;
- n) l'eventuale rimborso delle commissioni bancarie per insoluti;
- o) le eventuali multe applicate ai lavoratori;
- p) gli eventuali importi per contributo e quota TFR al Fondo Pensione PREVEDI per i lavoratori aderenti.

Gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e alle lettere l), m), n), o) e p) se dovuti, sono correlativi ed inscindibili tra loro per cui non è ammesso il parziale assolvimento, anche e soprattutto qualora parte degli stessi vengano effettuati dall'impresa direttamente a mani degli operai aventi diritto; inoltre non sono ammessi versamenti per singoli operai dipendenti, i quali - se effettuati - saranno ritenuti nulli e come se non fossero mai stati effettuati, con conseguente mancata liberazione della ditta debitrice.

Art. 6 Modalità di calcolo dei versamenti

Il contributo Cassa Edile, il contributo Scuola Edile, la quota di adesione contrattuale, il contributo per Anzianità Professionale Edile ordinaria, il contributo per il vestiario, il contributo per il funzionamento del Comitato Antinfortunistico, il contributo per il rimborso visite periodiche sanitarie e il contributo per il rimborso della formazione antinfortunistica aggiuntiva devono computarsi su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, E.D.R. ed eventuale utile di cottimo per tutte le ore ordinarie di lavoro effettuate nonché sulle festività pagate ad esclusione del 4 Novembre.

La percentuale del trattamento economico per gratifica natalizia e ferie deve computarsi su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, E.D.R., nonché maggiorazione per i capisquadra ed eventuale utile di cottimo per tutte le ore ordinarie di lavoro effettuate e sulle festività pagate ad esclusione del 4 Novembre.

Art. 7

Termini di versamento

I versamenti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, sia per la quota a carico del lavoratore, di cui all'art. 5, devono essere eseguiti alla Cassa Edile entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

L'impresa può richiedere la rateizzazione dei versamenti dovuti per un periodo massimo di sei mesi a condizione che:

- a) la stessa presti in garanzia una fideiussione bancaria o assicurativa;
- b) sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello previsto dall'art. 8;
- c) la durata della rateizzazione non vada oltre le seguenti scadenze:
 - il 30 giugno per i periodi mensili da ottobre a marzo
 - il 30 novembre per i periodi mensili da aprile a settembre.

Qualora i versamenti non vengano effettuati entro i termini di cui al primo comma, oppure nel caso di concessione della rateizzazione, non si rispetti il piano di rateizzazione e/o non vi sia correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa, l'impresa sarà considerata irregolare, anche ai fini di cui al successivo art. 13.

La Cassa Edile procederà, previa diffida, all'immediata segnalazione dell'insolvenza alla Direzione Provinciale del Lavoro e darà corso alla procedura legale per il recupero coattivo degli importi dovuti.

I pagamenti effettuati dalla stessa impresa verranno imputati dalla Cassa Edile secondo i criteri degli artt. 1193, comma 2, e 1194 C.C.

Art. 8

Interessi compensativi

In caso di tardivo versamento sono dovuti alla Cassa Edile interessi compensativi nella misura pari al 50% del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) maggiorato di 5,50 punti.

L'importo della mora è conteggiato dalla Cassa Edile all'atto del versamento dei mesi arretrati e verrà comunicato tramite il Modello Unico Telematico (MUT) del mese successivo.

L'impresa è tenuta a versare gli interessi compensativi unitamente ai contributi e importi di cui all'art. 5 e, in caso di omissione, si applicheranno i criteri di imputazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 9

Ricongiunzione tra denuncia e versamento

Qualora l'importo del versamento, pur effettuato nei termini, non corrisponda all'importo dovuto della denuncia con una tolleranza di 100 Euro, l'impresa sarà considerata irregolare, anche ai fini di cui al successivo art. 13, fino alla regolarizzazione.

Art. 10

Appalti e subappalti

A norma di legge e del C.C.N.L. vigente le imprese esecutrici di lavori, sia pubblici che privati, sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile le seguenti comunicazioni:

per lavori svolti in provincia:

- denuncia di appalto,
- denuncia di subappalto,

per lavori svolti fuori provincia:

- denuncia di appalto,

- denuncia di subappalto,
- elenco degli operai in trasferta .

Le comunicazioni per i lavori svolti fuori provincia devono essere trasmesse sia alla Cassa Edile del luogo di provenienza, sia alla Cassa Edile del luogo di esecuzione lavori.

Le comunicazioni devono essere redatte secondo i fac-simile predisposti dalla Cassa Edile.

Qualora le imprese omettano le predette comunicazioni la Cassa Edile non potrà rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 11 **Interruzione o sospensione dell'attività edilizia**

Le imprese che sospendono temporaneamente o cessano la propria attività edilizia sono tenute a darne comunicazione tramite la denuncia mensile di cui all'art. 3.

Art. 12 **Responsabilità del datore di lavoro**

Il datore di lavoro è responsabile, salvo ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti:

- delle omissioni e delle dichiarazioni erronee o inesatte dei dati contenuti nelle denunce;
- delle trattenute per contributi Cassa Edile, per quote di adesione contrattuale e per contributi Prevedi a carico dei lavoratori;
- dell'esattezza dei versamenti, sia per quote a proprio carico, sia per quelle trattenute ai propri dipendenti;
- di qualsiasi altro onere venga contrattualizzato dalle associazioni di settore nei futuri contratti di lavoro ed affidato in gestione alla Cassa Edile.

Art. 13 **Dichiarazione di regolarità contributiva**

A richiesta del datore di lavoro, degli Enti e Organismi pubblici e degli altri soggetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore, la Cassa Edile rilascerà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il rilascio di tale documento è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa Edile, l'INPS e l'INAIL effettueranno di volta in volta secondo le regole fissate dalle norme e convenzioni stipulate tra i tre Enti.

Relativamente alla Cassa Edile la stessa accerterà il regolare versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

ISTITUTI CONTRATTUALI

Art. 14 **Accantonamento gratifica natalizia e ferie**

LIQUIDAZIONE DI FINE ANNO

La liquidazione della percentuale per gratifica natalizia e ferie, accantonata nel periodo 1° Ottobre - 30 Settembre viene effettuata dalla Cassa Edile agli operai nel mese di Dicembre di ciascun anno, comunque non oltre il 20 di detto mese, con la rimessa degli importi tramite Istituti di Credito bancari e postali.

Contemporaneamente vengono trasmessi i relativi estratti conto.

LIQUIDAZIONI ANTICIPATE

La liquidazione anticipata dell'accantonamento della percentuale per gratifica natalizia e ferie può aver luogo, su domanda degli aventi diritto, oltre che nel mese di luglio, in occasione delle ferie

estive, di tutto o parte delle somme accantonate nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, anche nei casi in cui viene a cessare il rapporto d'iscrizione degli operai presso la Cassa Edile e cioè:

- a) per cambio definitivo del settore produttivo;
- b) per inizio attività imprenditoriale in proprio;
- c) per emigrazione in altra provincia o espatrio;
- d) per collocamento in pensione;
- e) per decesso del lavoratore.

Le domande devono essere corredate da valida documentazione.

UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI NON RISCOSSI

Gli importi che per qualsiasi ragione non vengano riscossi devono essere accantonati in apposito conto sino a dieci anni dalla data in cui si sono resi esigibili, a disposizione dei beneficiari o dei loro aventi causa.

Trascorso il predetto termine, gli importi residui sono accreditati al patrimonio dell'Ente.

Art. 15 Anzianità Professionale Edile Ordinaria

La Cassa Edile provvede, con gestione speciale e separata, a dare attuazione ai compiti previsti dalla contrattazione collettiva inerenti l'istituto Anzianità Professionale Edile ordinaria, secondo le normative stabilite dall'apposito regolamento del C.C.N.L. in vigore.

All'operaio che matura l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria la Cassa Edile corrisponde annualmente, al 1° Maggio, la liquidazione della prestazione con la rimessa degli importi tramite Istituti di Credito bancari e postali.

Gli importi che non vengono riscossi sono tenuti a disposizione dei beneficiari o dei loro aventi causa sino a dieci anni dalla data in cui si sono resi esigibili, dopo di che vengono accreditati alla Riserva A.P.E. ordinaria.

A richiesta del lavoratore, in caso di trasferimento in altra provincia, la Cassa Edile rilascia un attestato comprovante la sua posizione in ordine all'Anzianità Professionale Edile.

Art. 16 Integrazione indennità di malattia, infortunio e malattia professionale

In attuazione alla normativa contrattuale nazionale vigente ed all'accordo provinciale del 25.02.88, la Cassa Edile provvede a rimborsare alle imprese il trattamento integrativo di malattia e infortunio corrisposto agli operai nella misura e alle condizioni stabilite dal C.C.N.L.

Il rimborso alle imprese avviene tramite bonifico in c/c bancario o postale.

Art. 17 Fornitura vestiario da lavoro

A norma degli accordi integrativi provinciali la Cassa Edile provvede a consegnare annualmente agli operai aventi diritto una tuta da lavoro e un paio di scarpe antinfortunistiche.

La tuta e le scarpe sono recapitate direttamente al domicilio degli operai nel mese di Gennaio.

Art. 18 Edilcard

A norma dell'accordo sindacale nazionale del 29.01.2002 la Cassa Edile provvede a disporre l'ordine di fornitura ed invio agli operai iscritti di una carta dei servizi denominata Edilcard, che da diritto agli stessi di usufruire di tariffe agevolate presso strutture sanitarie del territorio nazionale convenzionate.

Sono inoltre previste delle indennità forfetarie per ricoveri da infortunio professionale e dei rimborsi delle spese sanitarie da infortunio

Art. 19

Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini - PREVEDI

Con accordo nazionale del 9.04.2001 le parti sociali del settore edile hanno costituito il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori edili (operai, impiegati, quadri) chiamato Prevedi.

L'accordo sindacale nazionale del 15.01.2003 ha demandato alla Cassa Edile le attività di promozione del Fondo, di acquisizione delle domande di adesione, dei contributi, di verifica ed invio dei dati anagrafici e contributivi al Fondo Prevedi.

I dati relativi alle contribuzioni devono essere comunicati tramite la denuncia mensile di cui all'art. 3. Per il versamento, determinato con le modalità proprie previste dagli accordi sindacali, si applicano gli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 20

Visite periodiche sanitarie

In attuazione dell'accordo integrativo provinciale del 6.05.2003, a partire dal 1 giugno 2004 e con le modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'11.06.2004, la Cassa Edile rimborsa annualmente alle imprese le spese sostenute per le visite di sorveglianza sanitaria di cui al capo IV del D. L.vo 626/94 dei lavoratori nei dodici mesi precedenti nel limite massimo dello 0,10% sulla massa salari dichiarata dall'impresa per tali mesi.

Art. 21

Formazione Antinfortunistica Aggiuntiva

In attuazione dell'accordo integrativo provinciale del 6.05.2003 la Cassa Edile, a decorrere dal 1 giugno 2004 e con le modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'11.06.2004, rimborsa alle imprese con non più di 15 dipendenti le spese sostenute per l'ulteriore periodo aggiuntivo di 8 ore di formazione antinfortunistica di cui all'art. 22 del D. L.vo 626/1994 svolto nei dodici mesi precedenti.

ASSISTENZE

Art. 22

Prestazioni assistenziali

La Cassa Edile eroga a favore dei lavoratori iscritti prestazioni assistenziali deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa stessa nei limiti delle disponibilità di esercizio e ratificate e contrattualizzate dalle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti nazionali e integrativi provinciali.

Art. 23

Riepilogo prestazioni della Cassa Edile

ISTITUTI CONTRATTUALI:

1. Accantonamento per gratifica natalizia e ferie;
2. Anzianità Professionale Edile Ordinaria;
3. Integrazione dell'indennità di malattia corrisposta tramite l'impresa;
4. Integrazione dell'indennità di infortunio e malattia professionale corrisposta tramite l'impresa;
5. Fornitura vestiario da lavoro.
6. Edilcard

7. Fondo Pensione complementare – Prevedi
8. Visite periodiche sanitarie
9. Formazione antinfortunistica aggiuntiva

ASSISTENZE:

10. Rimborsi spese per protesi e cure dentarie;
11. Rimborsi spese per l'acquisto di occhiali da vista;
12. Rimborsi spese per protesi acustiche ed ortopediche;
13. Rimborsi spese sanitarie;
14. Indennità integrativa giornaliera per malattia polmonare (T.B.C.);
15. Cure termali;
16. Assegno funerario per decesso del lavoratore;
17. Assegno per inabilità permanente assoluta del lavoratore;
18. Assegno funerario per decesso dei familiari del lavoratore;
19. Concorso spese per l'acquisto dei libri di testo;
20. Borse di studio;
21. Concorso spese per mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa;
22. Sussidi straordinari.

Le prestazioni sopra indicate sono concesse secondo norme che singolarmente le disciplinano e di cui al relativo regolamento delle prestazioni.